



Comitato di Quartiere CASAL BRUNORI

Municipio Roma XII EUR

STATUTO

Principi generali

Art. 1

Il Comitato di Quartiere è un'organizzazione democratica, pluralista, apartitica che si ispira ai principi della Costituzione Italiana espressione delle persone che abitano nel quartiere.

La sua delimitazione territoriale è quella definita nel Piano di Zona C/8 Casal Brunori, comprendente i due nuclei abitativi.

Art. 2

Il Comitato di Quartiere rappresenta in primo luogo le istanze, le proposte, le richieste dei cittadini. L'adesione al C.d.Q. degli abitanti del quartiere è individuale ed è aperta a tutti. Il C.d.Q. è costituito dai cittadini che vi aderiscono condividendone le linee di principio.

Art. 3

Il C.d.Q. ha come compiti principali:

- **informare tutti gli abitanti, al di là della visione individuale dei componenti il Comitato Direttivo;**
- **elaborare idee circa gli assetti del proprio territorio tenendo conto sia degli indirizzi comunali e municipali sia delle richieste locali;**
- **invoglia e raccoglie l'espressione di punti di vista differenti considerandoli base necessaria per l'elaborazione di idee condivise;**
- **facilita la partecipazione attraverso il confronto fra posizioni diverse, per ricercarne possibili composizioni (partecipazione condivisa);**
- **promuove ed organizza iniziative utili alla soluzione di tutti i problemi concernenti il quartiere che richiedono un continuo e costante rapporto di collaborazione con le Istituzioni a tutti i livelli, tutte le forme associative, culturali, sportive, politiche e religiose, ecc.**

L'attività del C.d.Q. è volta a promuovere e sollecitare, nelle forme che saranno ritenute opportune dal C. D.:

- **la responsabilità individuale nell'uso delle cose e degli spazi di proprietà comune (maggior senso civico);**
- **il rispetto verso la comunità di appartenenza e la società più generale (miglior rapporto sociale tra i cittadini e come "cittadini del mondo");**
- **rispetto ambientale (relativo a tutte le forme di vita animale e vegetale) ed impulso per attività volte a migliorare la qualità dell'ambiente sul territorio della comunità di appartenenza e della società più generale.**

Il C. d.O., attraverso le decisioni del suo Consiglio Direttivo,

- può organizzare incontri, conferenze, dibattiti sui temi d'interesse generale per stimolare attraverso una presenza consapevole sul territorio il desiderio di aggregazione dei cittadini;
- può organizzare manifestazioni d'interesse sociale;
- ricerca il rapporto con altri Comitati di Quartiere e tutte le altre forme associative per favorire lo sviluppo d'iniziativa comuni;
- mantiene rapporti costanti con le Istituzioni a vari livelli ed ha nei loro confronti un atteggiamento di proposta costruttiva; la sua azione non è condizionata dal tipo di maggioranza che le governa.
- può informare mediante la pubblicazione di un giornale di quartiere o scrivere su altri giornali, utilizzare la propria Mailing List, le bacheche poste nel quartiere, volantini ed altri mezzi, aggiornare il proprio sito web www.casalbrunori.org

Organi direttivi ed esecutivi del Comitato di Quartiere

Art. 4

Gli organi del Comitato di Quartiere sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) le Commissioni.

Assemblea Generale

Art. 5

L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo generale e consultivo del C.d.Q. da convocarsi a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno o ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti. Delle decisioni dell'Assemblea Generale si redige apposito verbale.

I compiti dell'Assemblea Generale sono:

- a) determinare gli orientamenti del Comitato di Quartiere;
- b) approvare lo Statuto;
- c) approvare il bilancio del Comitato di Quartiere.

Presiede l'Assemblea Generale l'Ufficio di Presidenza.

Consiglio Direttivo

Art. 6

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e decisione del Comitato di Quartiere nell'ambito degli orientamenti decisi dall'Assemblea Generale. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno il 50% più uno degli eletti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si compone di undici membri e dura in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo uscente deve dare adeguata comunicazione alla cittadinanza della data delle elezioni.

Spetta al Consiglio Direttivo assicurare la verifica delle iniziative del Comitato di Quartiere ed il necessario coordinamento delle Commissioni in cui si può articolare.

Il Consiglio Direttivo elegge:

- a) il Presidente;
- b) il Vicepresidente;
- c) il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese presso la sede del C.d.Q.
Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando via e-mail o telefonicamente l'O.d.g. l'ora e la data.
L'O.d.g. è definito dal Presidente su suggerimento dei membri del Consiglio Direttivo nella riunione precedente o direttamente nel caso di fatti urgenti e non rinviabili.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in via straordinaria qualora il 50% più uno dei membri del Consiglio Direttivo lo richieda per iscritto (via e-mail) o lo richiedano al termine di una riunione ordinaria.
I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a sostenere, in tutte le occasioni, nei rapporti con l'esterno, le decisioni prese dal Consiglio Direttivo stesso.
I membri del Consiglio Direttivo, in quanto tali, non possono prendere iniziative personali nel quartiere che mettano in discussione, contraddicano o squalifichino le attività, le decisioni, gli atti già intrapresi dal Consiglio Direttivo stesso.
Dello svolgimento del Consiglio Direttivo si redige apposito verbale.

Ufficio di Presidenza

Art. 7

L'Ufficio di Presidenza assicura la gestione continuativa del Comitato di Quartiere, risponde della propria attività al Consiglio Direttivo che fissa la sua composizione.

L'ufficio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente;**
- b) il Vicepresidente;**
- c) i Coordinatori della Commissioni;**

L'Ufficio di Presidenza funziona collegialmente e si riunisce di norma una volta al mese.

L'Ufficio di Presidenza attua le decisioni del Consiglio Direttivo, assicura l'attività quotidiana del C.d.Q.

Commissioni

Art. 8

Nell'ambito del Consiglio direttivo possono essere istituite Commissioni per affrontare problematiche specifiche.

Le commissioni sono presiedute da un membro del direttivo.

Le commissioni possono avvalersi del contributo di abitanti del quartiere, esperti e tecnici esterni.

Incarichi

Art. 9

L'incarico di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Tesoriere è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato.

Il Consigliere assente, nell'arco di un anno solare, e tre riunioni mensili consecutive del Consiglio Direttivo o trasferitosi in altro quartiere, decade dalla carica e ad esso subentra il primo, per numero di preferenze, dei non eletti. Così, parimenti, il primo dei non eletti subentra al consigliere dimissionario o per qualsiasi motivo impedito.

Elezioni del Consiglio Direttivo

Periodicità e finalità delle elezioni

Art. 1

Le elezioni devono essere indette ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo del C.d.Q. Casal Brunori

Diritto al voto

At. 2

Hanno diritto al voto tutti i cittadini maggiorenni residenti o che svolgano un'attività nel quartiere Casal Brunori.

Diritto di candidatura

Art. 3

Hanno diritto di candidatura tutti i cittadini maggiorenni residenti, di cui il 20% può essere rappresentato da non residenti che svolgono attività nel quartiere Casal Brunori, sottoscrivendo il modulo predisposto.

Per quanto possibile dovrà essere garantita la presenza paritaria di entrambi i sessi.

Lista dei candidati

Art. 4

Il Consiglio Direttivo uscente compila la lista delle candidature in ordine alfabetico di cognome, nome, data di nascita e indirizzo dei candidati. Successivamente provvederà ad affiggere nel quartiere e nel seggio elettorale la lista dei candidati non oltre sette giorni prima della data delle elezioni.

Commissione elettorale

Art. 5

La Commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo uscente, è formata da:

- Il Presidente
- due o più scrutatori

Non possono far parte della Commissione Elettorale i candidati alle elezioni i quali, però, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni preliminari all'apertura del seggio elettorale ed a quelle ad esso successive.

Luogo delle elezioni

Art. 6

Il seggio elettorale troverà posto, nel quartiere, in un locale aperto al pubblico della cui presenza dovrà essere data ampia notizia.

Il seggio elettorale rimarrà aperto per almeno otto ore, assicurando sempre la presenza di almeno due membri nel seggio stesso.

Al seggio elettorale così predisposto non potranno partecipare coloro che si candidano per il Consiglio Direttivo.

Operazioni preliminari all'apertura dei seggi

Art. 7

Compito della Commissione Elettorale è la costituzione del seggio elettorale con la predisposizione del seguente materiale:

- congruo numero di schede elettorali;
- una o più urne per la custodia delle schede votate;
- registro per la registrazione dei votanti.
- Il Presidente della Commissione Elettorale firma le schede, una per una.

Scheda elettorale

Art. 8

La scheda elettorale deve riportare l'intestazione del C.d.Q. e lo spazio dove scrivere i cognomi ed i nomi dei due candidati. Nel caso di omonimia deve essere scritto necessariamente anche il nome. La scheda elettorale, per essere valida, deve essere sottoscritta dal Presidente della Commissione Elettorale.

Operazioni di voto

Art. 9

Nei giorni fissate per le elezioni il pubblico è ammesso al seggio elettorale. La Commissione Elettorale, prima di ammettere al voto l'elettore, deve controllare che lo stesso vi abbia diritto. L'elettore, dopo aver votato, deve piegare la scheda in modo che non sia visibile il voto espresso e deve introdurre la stessa scheda nell'urna.

Validità del voto

Art. 10

L'elettore può esprimere fino a due preferenze scrivendo di proprio pugno in cognomi e nomi prescelti. E' considerato valido il voto che esprime fino a due preferenze. Non è considerato valido il voto espresso con l'indicazione di preferenze superiori a due.

Operazioni successive alla chiusura del seggio

Art. 11

Subito dopo la chiusura del seggio, la Commissione Elettorale apre le urne e ne estrae le schede. Le schede devono essere aperte e contate. Il numero delle schede deve essere uguale a quello degli elettori che hanno votato. Se viene riscontrata una differenza superiore all'uno per cento, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara nulle le elezioni che dovranno essere ripetute nella data che stabilisce. Il parere del Presidente della Commissione Elettorale è prevalente nel caso tra i componenti della Commissione non vi fosse unanimità di opinione sulla validità o meno del voto relativo ad una o più schede. La Commissione Elettorale accerta il numero di preferenze espresse a favore di ciascun candidato. Terminato lo scrutinio, la Commissione Elettorale proclama eletti i candidati che hanno ricevuto più voti fino a undici. Nel caso a più candidati fosse andato lo stesso numero di preferenze, nella graduatoria, il più anziano di età precederà il più giovane. Delle operazioni di scrutinio deve redigersi processo verbale sottoscritto dal Presidente della Commissione Elettorale. Terminate le operazioni elettorali, la Commissione Elettorale, entro 24 ore dalla chiusura del verbale di scrutinio, consegnerà tutta la documentazione e tutto il materiale relativo alle elezioni al consigliere che ha ricevuto più preferenze, ed il Presidente convocherà la prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo.

Approvato il 03 marzo 2010

Registrato il 30 aprile 2010